

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – ROMA

**Ricorso con istanza cautelare ed**  
**istanza di autorizzazione alla notifica a mezzo di pubblici proclami**

Per la prof.ssa **MARIA BONANATA**, nata a Sangineto (CS) il 1 ottobre 1960 (cod. fisc. BNNMRA60R41H877A) e residente in Diamante (CS) in Via Poseidone s.n.c., rappresentata dal prof. avv. Massimo Pallini (cod. fisc. PLL MSM 66E06 H501P) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via M. Prestinari, n. 13, giusta procura in calce al presente atto; ai fini delle comunicazioni si indicano quale pec: studiopallini @ pec.it e fax: 06 45439509

contro

il **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento, previa sospensiva,

dei decreti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 (doc. 1) e n. 1229 del 7.8.2019 (doc. 2), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, nella parte in cui hanno determinato la sua posizione nella graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali della dirigenza scolastica (bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017) non attribuendole correttamente il punteggio per il titolo di diploma di master universitario di II livello in dirigenza scolastica conseguito in data 24.9.2009 presso l'Università della Calabria.

\* \* \*

**I. I fatti di causa.**

1. La prof.ssa Maria Bonanata ha partecipato quale candidata al corso-

concorso per l'assunzione di Dirigenti Scolastici bandito con Decreto dirigenziale n. 1259 del 23.11.2017 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR (doc. 3).

2. I requisiti di ammissione al concorso, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione sono dettati dal Regolamento approvato con Decreto del MIUR del 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 4), cui si è fedelmente attenuto il bando del concorso.

3. Nelle more dello svolgimento delle prove è intervenuto il c.d. "Decreto Semplificazione" (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12) che ha modificato in via eccezionale la natura della selezione da corso-concorso in concorso per far fronte alle impellenti esigenze di copertura delle posizioni vacanti di dirigenti scolastici sin dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020. Detto decreto, infatti, ha previsto all'art. 10 che *"I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*.

4. La prof.ssa Bonanata ha superato sia le prove selettive, sia le prove scritte, sia le prove orali, collocandosi nella graduatoria di merito in posizione utile per l'assunzione quale dirigente scolastico.

5. La posizione in graduatoria dell'attuale ricorrente, però, risulta penalizzata da una errata valutazione dei titoli che ha presentato attraverso la procedura informatica POLIS come previsto dall'art. 10 del bando di concorso (doc. 5).

6. In questa comunicazione dei propri titoli valutabili la prof.ssa Bonanata ha autocertificato il possesso di un diploma di master universitario di II livello in dirigenza scolastica conseguito in data

24.9.2009 presso l'Università della Calabria di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti formativi.

7. Per mero errore materiale in questa comunicazione la prof.ssa Bonanata ha inserito tale titolo nella sezione del modulo informatico (*form*) in cui andava indicato il possesso di diplomi di master universitari *“inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione”* per i quali è prevista l'assegnazione di 1,50 punti (**sezione A.7** della Tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 138/2017), invece che nella sezione in cui andava indicato il possesso di diplomi di master universitari *“inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”* per i quali è prevista l'assegnazione di 3,00 punti (**sezione A.6** della Tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 138/2017).

8. L'art. 10 comma 6 del bando prevede con riguardo ai titoli presentati che *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione”*.

9. Con nota del 17.7.2019 n. 32565 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR (docc. 6 e 7) è stata comunicata ai candidati la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017.

10. Nella stessa nota, in conformità alle previsioni del bando, è stato comunicato ai candidati che *“... eventuali dichiarazioni presentate dai candidati in modo incompleto o parziale, potranno essere regolarizzate inviando apposita istanza, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it , dal 17 al 20 luglio 2019. Nell'istanza dovranno essere indicati con precisione il titolo oggetto di regolarizzazione e tutti gli elementi necessari a consentirne la corretta valutazione”*.

11. La prof.ssa Bonanata, appreso che al suo master inerente lo

specifico profilo professionale di dirigente scolastico era stato attribuito soltanto il punteggio di 1,50 invece che 3,00, ha verificato la sua comunicazione di presentazione dei titoli valutabili e si è accorta dell'errore materiale in cui era incorsa.

12. La ricorrente ha quindi immediatamente richiesto in data 18.7.2019 attraverso comunicazione dal suo indirizzo pec *maria.bonanata@pec.it* a quello *corsoconcorsods@postacert.istruzione.it* (e dunque nelle forme e nei termini previsti dalla nota dirigenziale) la rettifica del punteggio attribuitole per il diploma di master autocertificato ed ha puntualmente spiegato le ragioni di tale richiesta e dell'errata valutazione di detto titolo (doc. 8). La ricorrente, infatti, ha illustrato nella sua richiesta di rettifica che *"... Nella dichiarazione dei titoli inserita su istanzeonline, la sottoscritta ha dichiarato il possesso di un diploma di master in "Dirigenza Scolastica" come indicato al punto A.6 della tabella summenzionata, per il quale è previsto l'attribuzione di tre punti. Nella graduatoria pubblicata in data 17.7.2019 il punteggio per il master dichiarato è di punti 1,5. Tanto premesso si richiede la rettifica del punteggio indicato nella graduatoria e, al fine di confermare quanto già dichiarato, si allega copia del certificato attestante il conseguimento del titolo dichiarato"*. A detta comunicazione è stato pertanto allegata anche copia del certificato del conseguimento del diploma di master specificamente inerente la "Dirigenza scolastica" presso l'Università della Calabria (docc. 9 e 10).

13. A questa puntuale richiesta di rettifica, sorprendentemente non è seguita alcuna modifica da parte della Commissione del concorso del punteggio attribuito alla ricorrente per il possesso di questo titolo né nel decreto di pubblicazione della graduatoria di merito conclusiva né in quello successivo di parziale rettifica, rispettivamente i decreti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 e n. 1229 del 7.8.2019 (i provvedimenti impugnati – docc. 1 e 2).

14. Sebbene la ricorrente, nonostante la denunciata valutazione errata dei suoi titoli, sia risultata in posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, detto errore le cagiona comunque un gravissimo danno giacché l'attribuzione del punteggio di 1,50 invece che di 3,00 per il diploma di master conseguito ne determina il posizionamento al 1318° posto in graduatoria (con un punteggio complessivo attribuito di 172,75) invece che al 1194° (con un punteggio complessivo correttamente spettante di 174,25 ed in ragione della sua età).

15. Al riguardo il bando del concorso all'art. 13 punto 2, così come integrato dalle disposizioni dell'art. 10 del d.l. n. 135/2018, prevede che i candidati possano scegliere il ruolo regionale di assunzione quale dirigente scolastico l'ordine della graduatoria del concorso di merito di cui all'art. 14 del decreto ministeriale.

16. Ne consegue che in tal modo la ricorrente non può venire essere accolta la sua prima scelta di assegnazione al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Calabria, ove risiede stabilmente da tempo con il suo nucleo familiare e presta assistenza continuativa alla madre gravemente disabile, ed è stata invece assegnata al ruolo della Regione Lombardia, che era soltanto la sua quarta scelta in ordine di preferenza espressa, come risulta dalla tabella delle assegnazioni regionali da ultimo pubblicata dal MIUR (doc. 11).

17. Se alla ricorrente venisse assegnato il corretto punteggio spettante per i titoli dichiarati vedrebbe certamente accolta la sua prima scelta espressa di assegnazione ai ruoli della Regione Calabria giacché in questa Regione vi sono 71 posti vacanti disponibili per le assegnazioni dei vincitori del concorso *de quo* (come comunicato ai candidati con nota dell'8.8.2019 n. 13453 del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale Ufficio I - Risorse Umane – Affari Legali doc. 12) mentre si collocherebbero prima di lei in graduatoria soltanto 61 persone che hanno espresso come preferenza la stessa Regione Calabria (cfr. doc. 11).

\* \* \*

Orbene i decreti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 e n. 1229 del 7.8.2019, nonché ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso, ivi compresa in particolare la nota del 17.7.2019 n. 32565 del della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR con cui è stata comunicata ai candidati la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, meritano di essere annullati e di essere riformati nella parte in cui hanno determinato la sua posizione nella graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici Graduatoria del concorso ai fini dell'assunzione (bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017) non attribuendo correttamente alla ricorrente il punteggio per il titolo di diploma di master universitario di II livello in dirigenza scolastica conseguito in data 24.9.2009 presso l'Università della Calabria in quanto sono illegittimi e vengono pertanto impugnati dalla prof.ssa Maria Bonanata per i seguenti

#### MOTIVI

**I.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 10 COMMA 6 DEL BANDO DI CONCORSO (D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017); ART. 6 LEGGE N. 241/1990.**

Come esposto nelle premesse in fatto del presente ricorso, la prof.ssa Bonanata è incorsa in un mero errore materiale nel compilare il modello informatico per la presentazione dei suoi titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

La ricorrente ha specificamente indicato in detta comunicazione di richiedere la valutazione quale titolo del diploma di master universitario di II livello conseguito in data 24.9.2009 presso l'Università della Calabria *“inerente lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”* e non già un diploma di master (comportante una minor specializzazione) *“inerente il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze*

dell'educazione". Ed invero, nel modulo informatico di presentazione dei titoli, laddove viene richiesto al candidato di indicare la tipologia del master frequentato, la ricorrente ha indicato **“MASTER DI II LIVELLO IN DIRIGENZA SCOLASTICA”** (cfr. doc. 5).

Per errore, però, la ricorrente ha inserito tale titolo nella sezione del modello informatico destinata alla indicazione del possesso dei master universitari *“inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione”* per i quali è prevista l'assegnazione di 1,50 punti (sezione A.7 della Tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 138/2017), invece che nella sezione in cui andava indicato il possesso di diplomi di master universitari *“inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”* per i quali è prevista l'assegnazione di 3,00 punti (sezione A.6 della Tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 138/2017), cui risponde appunto il master in Dirigenza scolastica conseguito dalla ricorrente.

Si è trattato pertanto non già dell'omessa indicazione del possesso di un titolo valutabile, bensì dell'errata indicazione dello stesso in una sezione del modello informatico predisposta per la presentazione di una diversa tipologia di titolo cui è assegnato un punteggio inferiore.

Tale imprecisione della presentazione dei titoli avrebbe potuto ben essere sanata secondo le previsioni dell'art. 10 comma 6 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017), quale *lex specialis* che governa la procedura concorsuale, secondo cui per quanto attiene i titoli presentati *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione”*.

D'altronde la stessa possibilità sarebbe stata garantita alla ricorrente anche dall'obbligo di “soccorso istruttorio” di cui è gravato ogni responsabile del procedimento amministrativo a norma dell'art. 6 lett. b) della Legge n. 241/90. Come noto, tale norma consente sia che il responsabile del procedimento possa *“... chiedere il rilascio di*

*dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee*” sia, tanto più (seppur implicitamente), che il soggetto parte del procedimento addivenga a tali rettifiche tempestivamente e *sua sponte*.

La giurisprudenza amministrativa è univoca nel senso dell’applicabilità di tale norma anche nel procedimento concorsuale laddove si addivenga non già alla “integrazione” di dichiarazioni e documenti non presentate tempestivamente che finirebbe per alterare la *par condicio* tra i candidati, bensì la mera “regolarizzazione” di dichiarazioni o documenti già rese dall’interessato nei termini previsti dal bando ma in modo improprio o non immediatamente rilevabile o non facilmente intellegibile da parte della Commissione di valutazione (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato sez. II - 28/01/2016, n. 838; Consiglio di Stato sez. VI - 07/01/2008, n. 1; Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2005, n. 6958; T.A.R. sez. I - Roma, 02/02/2017, n. 1669; T.A.R. sez. I - Potenza, 19/09/2013, n. 552; T.A.R. sez. IV - Napoli, 02/02/2012, n. 542; T.A.R. sez. III - Palermo, 02/11/2010, n. 14014; T.A.R. sez. II - Lecce, 29/12/2008, n. 3750; T.A.R. sez. II - Roma, 13/10/2008, n. 8871; T.A.R. sez. V - Napoli, 06/06/2008, n. 5392; T.A.R. sez. II - Bologna, 03/08/2005, n. 1462).

Non può certo dubitarsi che il caso in esame attenga ad una ipotesi di “regolarizzazione” di un errore formale commesso dalla ricorrente in occasione della compilazione del modello informatico di presentazione dei titoli: la dichiarazione ai fini della valutazione come titolo del conseguimento di un master universitario specificatamente attinente alla “Dirigenza Scolastica” è stata tempestivamente effettuata dalla ricorrente, sebbene inserendola per errore nel campo di compilazione destinato ai titoli di cui alla sezione A.7 della tabella allegata al D.M. n. 138/2017, invece che nella sezione A.6.

D’altronde, era estremamente facile incorrere in tale errore perché le “diciture” dei titoli delle due diverse sezioni sono assai simili e nel modello informatico non era indicato il diverso punteggio attribuibile (1,50 invece che 3,00) che avrebbe reso chiaramente percepibile ai candidati in

fase di valutazione la distinzione tra i due diversi campi di compilazione.

Né può essere imputato alla ricorrente di non aver immediatamente ed in modo sufficientemente esaustivo assolto al suo “onere di cooperazione”. Il giorno dopo della pubblicazione sul sito web del MIUR della valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali dei candidati (allegata alla nota del 17.7.2019 n. 32565 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR - docc. 6 e 7) la ricorrente ha immediatamente nelle forme e nei termini previsti dalla nota dirigenziale la rettifica del punteggio attribuitole per il diploma di master autocertificato illustrando puntualmente le ragioni di tale richiesta e dell'errata valutazione di detto titolo (cfr. doc. 8).

La ricorrente, infatti, ha precisato nella sua richiesta di rettifica che *“... Nella dichiarazione dei titoli inserita su istanzeonline, la sottoscritta ha dichiarato il possesso di un diploma di master in “Dirigenza Scolastica” come indicato al punto A.6 della tabella summenzionata, per il quale è previsto l’attribuzione di tre punti. Nella graduatoria pubblicata in data 17.7.2019 il punteggio per il master dichiarato è di punti 1,5. Tanto premesso si richiede la rettifica del punteggio indicato nella graduatoria e, al fine di confermare quanto già dichiarato, si allega copia del certificato attestante il conseguimento del titolo dichiarato”*. A detta comunicazione è stato altresì allegata anche copia del certificato del conseguimento del diploma di master specificamente inerente la “Dirigenza scolastica” presso l’Università della Calabria (docc. 9 e 10).

Nel caso in esame non è certo inibito al Giudice amministrativo sindacare la valutazione dei titoli operati dalla Commissione di concorso giacché non si finisce per violare la discrezionalità valutativa di quest'ultima ma si richiede di sanare un errore materiale in cui la stessa è incorsa (cfr. *ex plurimis* Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. - 27/03/2018, n. 176). La valutazione del titolo presentato dalla ricorrente e il punteggio attribuibile sono infatti inderogabilmente dettati dal bando di

concorso, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale della Commissione.

Si richiede pertanto l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati in epigrafe e l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione di 3 punti - ai fini della valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito del concorso da dirigente scolastico indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017 - per il possesso del diploma di master universitario di II livello conseguito in data 24.9.2009 presso l'Università della Calabria "*inerente lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico*".

\* \* \*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 DEL D.LGS. 104/2010**

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* sia consentito rinviare a quanto già dedotto nei punti che precedono e rilevare che, a nostro sommo avviso, ricorrono gli estremi sia per la natura della controversia sia per le ragioni di opportunità a tutela del buon andamento della Amministrazione della istruzione scolastica per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio a norma dell'art. 60 del D.lgs. n. 104/2010.

Sotto il profilo del *periculum in mora* si rileva che la mancata adozione di un provvedimento cautelare che nelle more della definizione del presente ricorso sospenda l'efficacia della graduatoria di merito del concorso e i conseguenti atti di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali della dirigenza scolastica cagionerebbe alla ricorrente un gravissimo ed irreparabile danno esistenziale e relazionale, che non potrebbe essere integralmente rimosso con una successiva condanna del MIUR al risarcimento del danno per equivalente economico.

Sono state infatti già adottate dal MIUR i provvedimenti di assegnazione dei vincitori del concorso ai ruoli regionali e questi sono chiamati a sottoscrivere i rispettivi contratti ed a prendere servizio presso gli istituti scolastici di assegnazione nei prossimi giorni prima dell'inizio

dell'anno scolastico 2019-2020.

Con nota del 22.8.2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la ricorrente è stata già convocata per il 28 agosto 2019 a sottoscrivere il contratto di lavoro a Milano e a prendere servizio presso un istituto scolastico della Regione Lombardia (doc. 11), che era soltanto la sua quarta scelta in ordine di preferenza espressa.

La ricorrente sarà così inevitabilmente obbligata a lasciare il suo luogo di residenza e la sua famiglia nella provincia di Cosenza, in Calabria. A tal fine si segnala che il nucleo familiare della ricorrente è composto dal coniuge e da due figli che risiedono in Calabria.

La ricorrente inoltre è l'unica figlia che presta assistenza continuativa alla anziana madre di anni 84 gravemente disabile, che risiede anch'essa in provincia di Cosenza, in Calabria (doc. 14). Ella infatti ha goduto a tal fine dei permessi ex art. 33 Legge n. 104/92 durante il suo rapporto di lavoro come docente (doc. 15).

L'attribuzione del punteggio di 1,50 invece che di 3,00 per il diploma di master conseguito ha determinato il suo posizionamento al 1318° posto in graduatoria (con un punteggio complessivo attribuito di 172,75) invece che al 1194° (con un punteggio complessivo correttamente spettante di 174,25 ed in ragione della sua età). Esclusivamente per tale motivo non è stata accolta la sua prima scelta di assegnazione al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Calabria.

Come già rilevato, se alla ricorrente venisse assegnato il corretto punteggio spettante per il titolo dichiarato vedrebbe certamente accolta la sua prima scelta espressa di assegnazione ai ruoli della Regione Calabria giacché in questa Regione vi sono 71 posti vacanti disponibili per le assegnazioni dei vincitori del concorso *de quo* (come comunicato ai candidati con nota dell'8.8.2019 n. 13453 del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale Ufficio I - Risorse Umane - Affari Legali doc. 10), mentre si collocherebbero prima di lei in graduatoria soltanto 61 persone che hanno espresso come preferenza la

stessa Regione Calabria (cfr. doc. 11).

Si richiede pertanto, nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, di adottare in via cautelare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ai ruoli dei dirigenti scolastici della Regione Calabria.

Si richiede di essere ascoltati nella camera di consiglio che verrà fissata per decidere in merito alla su estesa istanza cautelare.

\*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A. (doc. 16)**

Considerato:

- che con la proposizione del su-esteso ricorso la ricorrente reclama l'attribuzione del corretto punteggio ad un titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso nazionale da dirigente scolastico bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017;
- che l'accoglimento di detto ricorso comporterebbe una sostanziale modifica di detta graduatoria determinando, per l'effetto, il posizionamento della ricorrente al 1194° (con un punteggio complessivo correttamente spettante di 174,25 ed in ragione della sua età) invece che al 1318° posto attribuitole nella graduatoria finale (con un punteggio complessivo attribuitole di 172,75) e ne deriverebbe l'assegnazione della ricorrente ai ruoli della dirigenza scolastica della Regione Calabria invece che della Regione Lombardia secondo l'ordine di preferenze espresse dalla stessa;
- che, poiché il bando prevede che l'assegnazione ai ruoli regionali venga operato secondo l'ordine di preferenze espresse dai candidati per le sedi disponibili seguendo l'ordine della graduatoria, l'eventuale accoglimento del ricorso investirebbe "a cascata" le assegnazioni ai ruoli regionali della dirigenza scolastica di tutti i vincitori di concorso posizionati in graduatoria in posizione successiva al 1194° posto e che sono ben 2.306 (doc. 2), di cui non si conoscono né i dati anagrafici né tantomeno l'indirizzo di residenza;

- che la notifica a detti controinteressati risulta particolarmente difficile sebbene sia indispensabile per l'ammissibilità dello stesso e per la eventuale possibilità di ottenere in camera di consiglio sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 del D.lgs. n. 104/2010;
- che quantomai urgente è la trattazione del presente ricorso per consentire prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019-2020 una regolare e definitiva assegnazione dei dirigenti scolastici vincitori del concorso agli incarichi presso gli istituti scolastici che al momento sono vacanti;

#### SI RICHIEDE

che venga autorizzata ai sensi dell'art. 41 co. 4 cod. proc. amm. la notifica del presente ricorso ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami effettuata mediante pubblicazione del ricorso sul sito web del MIUR alla pagina [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds](http://www.istruzione.it/concorso_ds) dedicata alle comunicazioni e agli aggiornamenti delle procedure del concorso nazionale da dirigente scolastico bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017 e dei successivi atti di assegnazione ai ruoli regionali e di presa di servizio dei vincitori, ordinando all'uopo tale pubblicazione al Ministero entro il termine di 5 gg. dalla notifica dell'emanando decreto, o da effettuarsi con altre modalità che siano ritenute idonee da indicarsi nell'emanando decreto.

\*

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, la prof.ssa Maria Bonanata, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, e, per l'effetto dichiarare il diritto della prof.ssa Maria Bonanata all'attribuzione di 3 punti - ai fini della valutazione dei

titoli e la formazione della graduatoria di merito del concorso da dirigente scolastico indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017 - per il possesso del diploma di master universitario di II livello conseguito in data 24.9.2009 presso l'Università della Calabria *“inerente lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico”*.

Si richiede altresì la condanna del MIUR al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ricorrente, di cui ci riserva di fornire la prova e di addivenire alla quantificazione nel corso del giudizio.

Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) provvedimento impugnato a): decreti del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 e graduatoria allegata;
- 2) provvedimento impugnato b): decreti del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. n. 1229 del 7.8.2019 e graduatoria allegata;
- 3) Decreto dirigenziale n. 1259 del 23.11.2017 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR;
- 4) Decreto del MIUR del 3 agosto 2017, n. 138;
- 5) Comunicazione informatica del 23.4.2019 di presentazione dei titoli della ricorrente;
- 6) nota del 17.7.2019 n. 32565 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR;
- 7) esito della valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017;
- 8) istanza di rettifica del data 18.7.2019 inviata a mezzo pec da

- maria.bonanata@pec.it a corsoconcorsods@postacert.istruzione.it;
- 9) certificato di diploma di master universitario in Dirigenza scolastica dell'Università della Calabria;
  - 10) certificato di diploma di master universitario in Dirigenza scolastica dell'Università degli studi di Bergamo (convenzionata per questo master con l'Università della Calabria);
  - 11) tabella delle assegnazioni ai ruoli regionali della dirigenza scolastica dei vincitori del concorso;
  - 12) nota dell'8.8.2019 n. 13453 del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale Ufficio I - Risorse Umane – Affari Legali;
  - 13) nota del 22.8.2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di convocazione della ricorrente a sottoscrivere il contratto di lavoro e l'assegnazione al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Lombardia.
  - 14) verbale di accertamento di grave disabilità ex art. 3 co. 3 della legge Ada Filomena Rosa Scilinguo, madre della ricorrente.
  - 15) riconoscimento del diritto della ricorrente di godere dei permessi di cui all'art. 33 co. 3 legge n. 104/92.
  - 16) Istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 co. 4 C.P.A.

\*

In via istruttoria, si richiede che sia ordinata al MIUR l'esibizione di tutti gli altri atti del procedimento concorsuale e l'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali della dirigenza scolastica.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Roma, 26 agosto 2019

prof. avv. Massimo Pallini